

Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'er – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973

Modi - tacita - donazione, vendita e cessione dei diritti di successione - accettazione presunta - prova - limiti di prova dei contratti - inapplicabilità - data dell'atto di accettazione - prova - trascrizione o registrazione dell'atto - esclusione.*

La cessione dei diritti erri (documentata, nella specie, da atto ricevuto da notaio negli stati uniti d' America) importa - per il cedente - accettazione dell'er, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art 477 cod civ vigente, sia che si abbia riguardo all'art 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all' accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art 476 cod civ. ciascuno dei contratti menzionati nell'art 477, se in rapporto all'efficacia traslativa dei diritti di successione viene in rilievo in quanto atto negoziale, considerato invece per il valore sintomatico (qual'e presunto iuris et de iure) che esso presenta, in relazione all'acquisto dell'er, si colloca sul terreno dei fatti; con la conseguenza che la prova dell'accettazione presunta, al pari di quella dell'accettazione tacita, non soggiace ai limiti che concernono la prova del contratto, anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo, per cui, ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell'atto da cui deriva l'accettazione presunta, non e necessaria la trascrizione o registrazione dell'atto stesso.*

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973